CONCESSIONE DI BENEFICI AL PERSONALE INSEGNANTE, ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE DELLE PROVINCIE DELLA VENEZIA GIULIA

Art. 3

Il beneficio dell'aumento di un terzo del servizio, stabilito agli effetti della carriera e della pensione, dal precedente art. 2, si applica per i servizi prestati a decorrere dal 1° ottobre 1940-XVIII. Per la valutazione di detto beneficio ai fini del trattamento di quiescenza da parte del Monte Pensioni dei maestri elementari valgono le norme del R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1855.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 17 dicembre 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di benefici al personale insegnante, ispettivo e direttivo delle scuole dell'ordine elementare delle provincie della Venezia Giulia
Estremi	Legge 30 ottobre 1940, n. 1606
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-benefici-al-personale-insegnante-ispettivo-e-direttivo/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it